



AVVISO DI PARTECIPAZIONE ALLA PPV

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per l'anno 2024 sono indette tre sessioni di Prove Pratico Valutative (PPV) finalizzate al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo per coloro che siano in possesso di una laurea magistrale in Psicologia nella classe LM-51 non abilitante.

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi alle Prove Pratiche Valutative coloro che siano in possesso di una laurea in Psicologia conseguita in base a ordinamenti didattici non abilitanti e che risultino avere superato il Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) di durata complessiva pari a 750 ore.

Art. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Ai fini dell'ammissione occorre presentare la domanda entro i termini di seguito indicati

- dal 27 maggio 2024 al 15 giugno 2024 – I SESSIONE 25 GIUGNO 2024
- dal 26 agosto 2024 al 14 settembre 2024 – II SESSIONE 24 SETTEMBRE 2024
- dal 30 dicembre 2024 al 18 gennaio 2025 – III SESSIONE 29 GENNAIO 2025

La domanda di iscrizione, sottoscritta e completa della documentazione richiesta, dovrà essere presentata entro i termini prescritti esclusivamente tramite procedura telematica, attraverso la sezione del portale di Ateneo al seguente link della [Segreteria On-Line](#)

Per l'accesso al sistema saranno necessarie le credenziali istituzionali costituite da username (n.cognome@studenti.unifortunato.eu) e password, che consentono l'accesso all'area riservata personale.

Per gli interessati sprovvisti delle credenziali istituzionali potranno accedere al portale di Segreteria On-Line attraverso una nuova registrazione o l'utilizzo delle credenziali SPID.

Non è ammessa la presentazione della domanda via fax o con e-mail.

Coloro che non provvedano a presentare la domanda nei termini e con le modalità indicate saranno esclusi dalla sessione cui abbiano chiesto di partecipare.

Si precisa che il solo pagamento delle tasse e dei contributi previsti non costituisce iscrizione alla Prova Pratica Valutativa.

Successivamente al termine del periodo di iscrizione, si provvederà ad eliminare le iscrizioni non perfezionate.



Saranno accolte le domande di ammissione presentate oltre i termini sopraindicati, qualora il ritardo nella presentazione della domanda sia determinato da documentati motivi di salute ovvero da cause di oggettivo impedimento. L'eventuale domanda di ammissione tardiva sarà sottoposta alla valutazione della Segreteria Didattica. Qualora il ritardo sia ritenuto giustificato, la domanda sarà accolta previo pagamento aggiuntivo della prevista sanzione amministrativa pari a € 100,00.

I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Tutti i candidati e le candidate sono ammessi/ammesse alla Prova Pratica Valutativa con riserva. La segreteria didattica provvederà successivamente a escludere coloro che non siano risultati in possesso dei requisiti previsti.

Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, il candidato/la candidata decadrà automaticamente dal diritto all'ammissione alla sessione di tirocinio e non avrà diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati.

Per essere ammesse/i alla Prova Pratica Valutativa si deve essere in regola con i versamenti previsti, indicati nella tabella pagamenti di cui sotto:

IMPORTO	CAUSALE PAGAMENTO
€ 16,00	Imposta di bollo per la domanda di partecipazione. Il pagamento deve essere effettuato tramite procedura PagoPA all'interno dell'area riservata.
€ 49,58	Tassa erariale di ammissione alla Prova Pratica Valutativa sul conto corrente postale n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara – tasse Scolastiche (Università), con il prestampato disponibile in tutti gli uffici postali



€ 516.00	Contributo per la partecipazione alla Prova Pratica Valutativa e di € 16,00 quale assolvimento virtuale dell'imposta di bollo utilizzata per il rilascio del diploma di abilitazione. Il pagamento deve essere effettuato tramite procedura PagoPA all'interno dell'area riservata
----------	---

Art. 4 – AMMISSIONE SOTTO CONDIZIONE

Coloro che completeranno il Tirocinio Pratico Valutativo di cui al precedente articolo 2 successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ma comunque prima della data di inizio della sessione delle Prove Pratiche Valutative, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini sopra indicati, dichiarando di essere in attesa di concludere il tirocinio di cui all'art. 2 del decreto 567/2022 e indicando la data di previsto completamento. Entro il medesimo termine, dovranno depositare il libretto di tirocinio presso la competente [segreteria studenti](#)

L'ammissione si intende "sotto condizione" e sarà subordinata al conseguimento dei requisiti previsti entro la data di inizio della sessione di Prove Pratiche Valutative.

Art. 5 - CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

I candidati e le candidate in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni o di una certificazione di invalidità con percentuale pari o superiore al 66%, sono tenuti a indicarlo nella procedura di iscrizione online allegando certificazione di invalidità/disabilità (non con omissis) e della certificazione DSA al fine di poter disporre di particolari ausili durante lo svolgimento dell'esame e/o di tempo aggiuntivo (sino al 50% in più) eventualmente necessario.

Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi Speciali), qualora non indichino la presenza di DSA, non permettono la richiesta di supporti, in quanto non riconosciute dalla normativa vigente relativa al percorso universitario.

Art. 6 – PROVA PRATICA VALUTATIVA

La Prova Pratica Valutativa è definita dal D.I. 20 giugno 2022 n. 567.

La prova orale abilitante all'esercizio della professione di Psicologo è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e



sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.

La prova è unica e verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale

La valutazione ha ad oggetto quanto indicato negli articoli 2 e 3 del D.I. sopra citato e prevede una votazione massima di 100 punti: l'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

La Prova Pratica Valutativa consisterà in un esame orale e avrà inizio

- I SESSIONE a partire dal 25 giugno 2024
- II SESSIONE a partire dal 24 settembre 2024
- III SESSIONE a partire dal 29 gennaio 2025

Il calendario con la suddivisione delle/dei candidate/i sarà pubblicato alla seguente [pagina](#) e dovrà essere sempre monitorato per le eventuali modifiche che si rendessero necessarie; i termini di pubblicazione sono i seguenti:

- entro il 20 giugno 2024 per la I SESSIONE;
- entro il 19 settembre 2024 per la II SESSIONE;
- entro il 24 gennaio 2025 per la III SESSIONE.

Art. 7 – PUBBLICAZIONE DEL L'AVVISO DI ABILITAZIONE

Al termine della prova, una volta concluse le procedure amministrative, verrà pubblicato il decreto contenente i nominativi di coloro che hanno conseguito l'abilitazione. Solo dopo la pubblicazione - [link](#) -, si potrà procedere con l'iscrizione all'Albo tramite autocertificazione.

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 e successive modifiche è nominato Responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Ilaria Colarusso.

Le/I candidate/i hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dal D.P.R. 184/2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" e dal capo V della Legge 241/90.



Art. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dalle/i candidate/i, raccolti per le finalità individuate nel presente decreto, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016, n. 679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.